

Foglio Informativo

PRESTITO "CRESCITA" CON GARANZIA ITALIA – SACE PER PMI

Requisiti.

Per la concessione del prestito, il Cliente deve possedere e/o rispettare i requisiti stabiliti da SACE per il rilascio della Garanzia Italia, meglio specificati nel presente Foglio Informativo. Il Cliente deve essere intestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra banca.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: _____

Sede: _____

Telefono e e-mail: _____

Iscrizione ad albi o elenchi: _____

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

CHE COS'E' IL PRESTITO

Requisiti

Il prestito con Garanzia Italia rilasciata dalla Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. ("SACE") è riservato alle piccole e medie imprese PMI¹, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti titolari di partita IVA, alle associazioni professionali e alle società tra professionisti, nonché a tutte le altre tipologie di imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, che rispettino tutti i seguenti requisiti (di seguito "Impresa Beneficiaria" o "Cliente"):

- i) abbiano sede legale in Italia;
- ii) non siano risultate in difficoltà economica al 31 dicembre 2019 e non siano risultate presenti al 29 febbraio 2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ma che abbiano affrontato o che si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia COVID-19;
- iii) solo con riferimento alle PMI, ove ne abbiano accesso, abbiano già utilizzato fino a completa capienza il Fondo Centrale di Garanzia e, con riferimento alle imprese che ne abbiano accesso, già esaurito il "plafond" delle garanzie rilasciate da ISMEA.

Sono escluse le imprese che controllano direttamente o indirettamente, ovvero che siano controllate, direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini

¹ Secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE come recepita dal DM 18/04/2005, anche con riferimento al requisito di indipendenza, le PMI sono aziende con numero dipendenti inferiore ai 250 e fatturato fino a 50 milioni di euro o totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro.

fiscali², salvo che dimostrino, anche interpellando l'Agenzia delle Entrate, che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Nel caso in cui l'Impresa Beneficiaria controllante richieda il finanziamento assistito da Garanzia Italia per destinarne i proventi, in tutto o in parte, a favore di una o più imprese italiane controllate, sarà tenuta ad utilizzare la specifica modulistica corrispondente relativa alla richiesta di finanziamento. Il contratto di finanziamento dovrà essere inoltre sottoscritto sia dall'impresa beneficiaria controllante sia dalle imprese beneficiarie indirette controllate.

CHE COS'E' IL PRESTITO

Caratteristiche:

Il prestito Garanzia Italia è un finanziamento a medio/lungo termine, assistito da Garanzia Italia rilasciata da SACE ed è concesso per consentire immediato accesso a linee di liquidità nel rispetto dei criteri sopra indicati per affrontare l'emergenza COVID-19.

Sono ammessi alla Garanzia Italia i nuovi finanziamenti che siano:

- concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (il "Decreto"), come convertito in legge e modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e modificato da ultimo dal Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 (il "DL Sostegni bis") ed indicato nel Manuale Operativo Sace "Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle Banche" e nelle Condizioni Generali - Garanzia Italia ("CG") e relativi allegati, tempo per tempo vigenti;
- erogati entro i termini massimi previsti in seguito al rilascio della Garanzia Italia che potrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022;
- destinati a sostenere investimenti, costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- destinati, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento;
- destinati al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'Impresa Beneficiaria purché il finanziamento medesimo preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia Italia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
- destinati all'allungamento della durata fino a 8 anni, nell'ambito di operazioni di sostituzione di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da una garanzia SACE, e per i quali viene richiesta la pari sostituzione della garanzia stessa.

Nel caso in cui il finanziamento sia richiesto dall'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore delle Imprese Beneficarie Controllate, tali proventi dovranno essere trasferiti alle Imprese Beneficarie Controllate tramite finanziamento soci su un conto corrente dedicato della relativa Impresa Beneficaria Controllata, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, ed utilizzati da queste ultime in conformità agli scopi sopra indicati.

Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate trimestrali con piano di ammortamento Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest'ultima unicamente in caso di tasso fisso.

L'erogazione del finanziamento avviene in un'unica soluzione su un conto corrente dedicato intestato al Cliente, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.

² Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea.

Sull'intero finanziamento, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste ulteriori garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele. Tali garanzie, ove prestate, saranno estese anche a beneficio di SACE, in relazione alla porzione di credito garantita da quest'ultima.

Scopo dei finanziamenti

Il Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE deve essere destinato a:

- (i) investimenti,
- (ii) costi del personale,
- (iii) costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, o
- (iv) capitale circolante,

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali) e a condizione che l'Impresa Beneficiaria si impegni a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Il Finanziamento può essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento.

Il Finanziamento può essere destinato anche (a) al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'Impresa Beneficiaria purché il Finanziamento medesimo preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione, nonché (b) al rimborso di Finanziamenti già assistiti da una Garanzia SACE ai fini della sostituzione con nuovi Finanziamenti aventi durata fino a 8 anni).

Nel caso in cui il Finanziamento sia richiesto dall'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore delle Imprese Beneficarie Controllate, tali proventi dovranno essere trasferiti alle Imprese Beneficarie Controllate tramite finanziamento soci su un conto corrente dedicato della relativa Impresa Beneficiaria Controllata, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento, ed utilizzati da queste ultime in conformità agli scopi sopra indicati.

Garanzia Italia

La Garanzia Italia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

- a) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- b) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi ed inferiore 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia alla data di richiesta del finanziamento;
- c) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro alla data di richiesta del finanziamento.

Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.

L'Impresa Beneficiaria è tenuta a comunicare alla Banca tale valore.

La Garanzia Italia non è un contributo a fondo perduto: alla data di pagamento di SACE delle somme dovute da quest'ultima ai sensi della Garanzia Italia, SACE sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti della Banca derivanti dal finanziamento, dalle eventuali garanzie reali e personali, nei confronti dell'Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del pagamento effettuato e fermo restando l'autonomo diritto di regresso di SACE nei confronti dell'Impresa Beneficiaria.

Dopo l'escussione della Garanzia Italia, la Banca e SACE gestiranno le azioni intraprese e intraprenderanno tutte le ulteriori azioni, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito.

Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente pagina internet:

<https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-italia>

Prestito a tasso variabile

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora l'operazione sia a tasso fisso.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 13,19%

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

Tipologia Cliente: PMI

Garanzia SACE: 80%

Importo finanziato: € 500.000,00

Durata: 60 mesi

Data erogazione: 01/06 - Decorrenza ammortamento: 01/07

Tasso di interesse nominale annuo: 9,200%

Parametro di indicizzazione: Media Euribor 3 mesi (360 gg), arrotondata allo 0,10 superiore

Spread: 9,50%

Tasso di interesse di preammortamento: 9,200%

Costo della garanzia: € 7.927,95

Spese di istruttoria: € 2.500,00

Commissione di incasso rata: € 2,50

Spese invio comunicazioni periodiche: € 1,00/cad.

Imposta sostitutiva: € 1.250,00

Consulenza mediatore creditizio: € 25.000,00

Importo rata trimestrale: € 36.502,50

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: rata trimestrale € 33.402,50

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni rata trimestrale € 30.402,50

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI	COSTI	
Importo finanziabile	<p>Minimo: Euro 250.000,00 Massimo: Euro 6.250.000,00 In ogni caso, l'importo del Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE non può essere superiore al maggiore tra: (a) 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019 come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio; (b) il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio. Qualora l'Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri. Ai fini dell'individuazione del suddetto limite, troveranno applicazione i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano; • qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano; • si avrà riguardo al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo. 	
Durata	<p>Minimo 20 mesi Massimo 96 mesi - compreso l'eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi. In ogni caso la durata non dovrà eccedere il termine del 30 giugno 2030. Resta inteso che i Finanziamenti di durata non superiore a 6 anni per i quali sia stata già rilasciata una Garanzia SACE possono essere estesi fino ad una durata massima di 8 anni, ovvero sostituiti con nuovi Finanziamenti aventi una durata fino a 8 anni conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali di garanzia emesse da SACE.</p>	
Decorrenza ammortamento	<p>L'erogazione avviene in un'unica soluzione su un conto corrente dedicato intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento, esplicitando nella causale "sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020" ed il numero di CUI della garanzia.</p>	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	9,20%
	Parametro di indicizzazione	Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore (*)
	Spread	Spread previsto per il Prestito Aziende Ordinario ridotto di 1,00%
	Tasso di interesse di preammortamento	9,20%
	Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96)

SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	0,50% dell'importo finanziato
		Perizia Tecnica	Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati nella pratica di istruttoria del finanziamento.
		Altro	<p>Costo della Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.: le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore (Banca) e in rapporto all'importo garantito, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno; - per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno; - per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno; - per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno. <p>La commissione sarà corrisposta con le seguenti modalità:</p> <p>(i) quella relativa alla prima annualità sarà dovuto dalla Banca a SACE entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento;</p> <p>(ii) quella relativa alle annualità successive alla prima sarà di volta in volta corrisposto dalla Banca a SACE entro l'ultimo giorno lavorativo utile che cade un anno dopo la data di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento. A tal fine la Banca includerà nel contratto di finanziamento un impegno dell'Impresa Beneficiaria (o dell'Impresa Beneficiaria Controllante, a seconda del caso) a corrispondere l'importo volta per volta dovuto a SACE coerentemente con le scadenze sopra indicate.</p> <p>Su ciascuna somma corrisposta a SACE in ritardo matureranno interessi moratori al tasso annuo dello 0,50%. Laddove la durata residua del finanziamento fosse inferiore ad un anno, il calcolo delle commissioni sarà effettuato in proporzione a tale durata residua.</p> <p>Spese di consulenza (compenso di mediazione) a carico del Cliente richieste dal mediatore creditizio convenzionato con la Banca (**): 5,00% dell'importo deliberato (percentuale massima).</p>

			Beni strumentali – Contributo “Nuova Sabatini” (***) : onere eventuale dovuto all’intermediario finanziario convenzionato con la Banca, a carico del Cliente, finalizzato all’ottenimento del contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domanda di ammissione al contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicontazione di spesa e richiesta del contributo.		
Spese per la gestione del rapporto	Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell’importo richiesto (minimo Euro 150,00)			
		Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto “a distanza”	Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00	
			Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI	
	Gestione pratica	Euro 0,00			
		Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 2,50 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00		
			Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00	
			Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00	
			Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40	
			Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00	
		Invio comunicazioni	Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato: per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi “Servizi Diversi” disponibili presso le filiali oppure nella sezione “Trasparenza” del sito internet della Banca.		
			Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente):		
			Raccomandata	Euro 6,50	
			Raccomandata A.R.	Euro 8,00	
		Comunicazioni al garante: i predetti costi, ove previsti, sono a carico del soggetto garantito.			
		Sospensione pagamento rate	Euro 0,00		
Altro	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00				
	Indennizzo di estinzione anticipata: 1,00% del capitale dell’importo rimborsato anticipatamente				

Piano di ammortamento	
Tipo di ammortamento	Italiano
Tipologia di rata	Quota di capitale costante
Periodicità delle rate	Trimestrale (fine trimestre solare)

(*) Il parametro di riferimento sopraindicato sarà oggetto di revisione all’inizio di ogni trimestre solare; è rappresentato dalla media aritmetica dei dati giornalieri relativi al tasso Euro Interbank Offered Rate (tasso lettera prevalente sul mercato dei depositi monetari in euro) (EURIBOR) “3 mesi lettera” arrotondata allo 0,10 superiore, relativa al mese che precede il trimestre solare di variazione:

- per la variazione al primo di gennaio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di dicembre
- per la variazione al primo di aprile verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di marzo
- per la variazione al primo di luglio verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di giugno
- per la variazione al primo di ottobre verrà fatto riferimento all’EURIBOR mese di settembre

Qualora l’Euribor non fosse più rilevabile la Banca si riserva la facoltà di comunicare nuovi parametri di indicizzazione.

(**) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

(***) Il mutuo chirografario per plafond "BENI STRUMENTALI", c.d. "NUOVA SABATINI", è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). E' destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/06/2022	-0,30 %
01/05/2022	-0,40 %
01/11/2020	-0,50 %
01/08/2020	-0,40 %

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca")

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

Imposte

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;

- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.

TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni

Disponibilità dell'importo: la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'Impresa Beneficiaria la somma oggetto del Prestito entro 30 giorni (con riferimento a Finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di Euro richiesti da imprese beneficiarie ovvero richiesti da Imprese Beneficarie controllanti e destinati in tutto o in parte ad Imprese Beneficarie controllate, ciascuna con non più di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto, se l'Impresa Beneficaria non ha ancora approvato il bilancio) o 45 giorni (con riferimento a finanziamenti di importo pari o superiore a 375 milioni di

Euro, richiesti da Imprese Beneficarie ovvero richiesti da Imprese Beneficarie controllanti e destinati in tutto o in parte ad imprese beneficiarie controllate, una o più delle quali con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro - sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto, se l'Impresa Beneficaria non ha ancora approvato il bilancio) dall'avvenuto rilascio della Garanzia Italia.

L'intero importo del Finanziamento è erogato per cassa, ad eccezione che nell'ipotesi di sostituzione del Finanziamento e dell'eventuale quota del Finanziamento destinata al rimborso di finanziamenti erogati dalla Banca su un conto corrente dedicato dell'Impresa Beneficaria, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Finanziamento.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l'indennizzo indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell'erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC o con comunicazione a mano presso la filiale della Banca dove è intrattenuto il rapporto. In tal caso, il Cliente dovrà corrispondere l'indennizzo di abbandono pratica indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di prima erogazione conclusione del Contratto, della garanzia SACE e delle ulteriori garanzie eventualmente richieste;
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica o se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di perdita dei requisiti necessari alla concessione delle garanzie richieste o se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di utilizzo della somma ricevuta secondo le finalità indicate in contratto o non abbia fornito le certificazioni richieste per il rilascio o la validità della garanzia o si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata; in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto all'Ufficio Reclami della Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia;
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com

- iii) consegna diretta presso la filiale della Banca presso cui è in essere il Conto Corrente, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative;
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.);
- 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.
- 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI MATERIE DIVERSE DAI SERVIZI E DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DALL'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca;

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca;

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure

attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui al, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente;

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente;

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante “Tecniche di comunicazione a distanza” viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta “di pugno” dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all’attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l’apposita procedura indicata all’atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai “Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza” riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell’utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

GLOSSARIO

Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell’art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all’applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell’atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L’addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell’erogazione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all’ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
Mediatore Creditizio	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “italiano”	La rata prevede una quota capitale costante nel tempo e una quota interessi decrescente.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.

Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.